

PROGETTO  
**ADS**  
A sostegno di un'Opportunità



PROGETTO  
**ADS**  
A sostegno di un'Opportunità

# ADS FACILE

## VENTITRE SCHEDE PER VENTITRE DUBBI

1° Volume

Con la collaborazione di:



**PER INFORMAZIONI E SUPPORTO GIURIDICO:  
UPG (Ufficio di Protezione Giuridica) ASL MANTOVA**

**Ufficio centrale:**

Mantova, c/o Direzione Sociale Asl Mantova, Via dei Toscani, 1 (Palazzina 10)  
Tel. 0376 334554/51 - Fax 0376 334775  
Orario Lun-Ven (9-12) - Email: [upg@aslmn.it](mailto:upg@aslmn.it)  
Responsabile: Serena Zoboli  
Consulenza giuridica: Luca Ughini  
Sito: [www.aslmn.it](http://www.aslmn.it) (sezione UPG)

**PER INFO E CONTATTI:  
PROGETTO ADS: A SOSTEGNO DI UN'OPPORTUNITÀ**

- ⇒ Coordinamento del Progetto: Lorenzo Tornaghi  
Cell: 393.1959417 - E-mail: [tornaghi@progettoads.net](mailto:tornaghi@progettoads.net)
- ⇒ Operatore di Progetto: Massimiliano Artioli  
Cell: 328.6391529 - E-mail: [artioli@progettoads.net](mailto:artioli@progettoads.net)

Web: [www.mantova.progettoads.net](http://www.mantova.progettoads.net) 

PROGETTO  
**ADS**  
A sostegno di un'Opportunità

# Indice

## INTRODUZIONE:

IL PROGETTO "ADS - a sostegno di un'opportunità" pag. 4

**SCHEDA 1 LA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
UNA SVOLTA CULTURALE** pag. 5

**SCHEDA 2 LE DIVERSE FORME DI TUTELA GIURIDICA  
DELLE PERSONE FRAGILI** pag. 6

**SCHEDA 3 IL BENEFICIARIO** pag. 8

**SCHEDA 4 IL RICORRENTE** pag. 10

**SCHEDA 5 L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)** pag. 11

**SCHEDA 6 POTERI E DOVERI DELL'ADS** pag. 12

**SCHEDA 7 RESPONSABILITÀ DELL'ADS E DEL BENEFICIARIO** pag. 13

**SCHEDA 8 I RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI** pag. 14

**SCHEDA 9 IL GIUDICE TUTELARE** pag. 15

**SCHEDA 10 I PARENTI** pag. 16

**SCHEDA 11 IL PUBBLICO MINISTERO** pag. 17

**SCHEDA 12 IL RICORSO** pag. 18

**Le schede dalla 13 alla 23 con gli allegati saranno pubblicate  
all'interno del secondo volume ADS FACILE.**

Con il contributo di:



COORDINAMENTO  
REGIONALE DEI CENTRI  
DI SERVIZIO PER  
IL VOLONTARIATO  
DELLA LOMBARDIA



fondazione  
cariplo



COMITATO DI GESTIONE  
DEL FONDO SPECIALE  
PER IL VOLONTARIATO

## INTRODUZIONE

**La protezione giuridica è una opportunità:** l'obiettivo del Progetto "AdS: a sostegno di un'opportunità" è proprio questo.

Una rete di 11 associazioni, insieme all'ASL di Mantova, alla Provincia di Mantova ed il CSVM (Centro Servizi Volontariato Mantova) stanno lavorando insieme dal settembre 2010 per informare, sostenere, promuovere e formare sull'opportunità della protezione giuridica, intesa come diritto.

**Informare...** per creare conoscenza sulla legge 6/2004 all'interno di ognuno dei 6 distretti della Provincia di Mantova

**Promuovere...** per offrire opportunità alle persone con fragilità ed alle loro famiglie

**Formare...** per reperire nuovi volontari disposti a diventare AdS e rendere gli operatori del sociale e della pubblica amministrazione sempre più competenti in materia

**Sostenere...** per affiancare le famiglie a questa possibile importante scelta e dare un riferimento forte e competente agli amministratori di sostegno già attivi.

L'"AdS Facile", si inserisce perfettamente all'interno di questa architettura: vuole essere uno strumento facile ed accessibile capace di informare, promuovere, formare e sostenere.

**23 schede per 23 dubbi.**

All'interno delle 12 schede che vi state apprestando a leggere, abbiamo infatti cercato, grazie alle competenze di dr.ssa Serena Zoboli e dr. Luca Ughini dell'Ufficio di Protezione Giuridica dell'ASL Mantova e dell'Avv. Matteo Magri, di rendere accessibili alcune importanti informazioni di base sull'amministrazione di sostegno e sul come si possa accedere a questa importante forma di tutela.

Entro la fine del 2012, pubblicheremo il Volume 2 dell'"AdS Facile" contenenti le rimanenti 11 schede del vademecum ed alcuni allegati di possibile utilizzo tra i quali la legge 6/2004 ed uno schema di ricorso.

All'interno del sito del Progetto AdS: [www.mantova.progettoads.net](http://www.mantova.progettoads.net) potrete trovare tutte le informazioni sul progetto stesso e le iniziative (formazione e non) attive nella nostra provincia.

*"La nostra meta non è di trasformarci l'un l'altro,  
ma di conoscerci l'un l'altro e d'imparar a vedere e a rispettare nell'altro  
ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro completamento."*

~ Hermann Hesse ~

La legge n. 6/2004, entrata in vigore il 9 marzo 2004, ha istituito la figura dell'amministrazione di sostegno. Si tratta di un provvedimento fondamentale nell'ambito della protezione ed assistenza delle persone fragili, in quanto modifica profondamente il sistema preesistente che conosceva come uniche figure quelle dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Lo spirito della legge sull'amministrazione di sostegno è quello di considerare ogni persona debole come un soggetto che non deve essere umiliato nella propria condizione, ma piuttosto valorizzato ed aiutato nel soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie richieste.

Secondo la legge in esame, "debole" è qualunque soggetto che, "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi": si tratta di una definizione volutamente ampia, che proprio per questo motivo consente di intervenire con lo strumento dell'amministrazione di sostegno nella totalità dei casi.

Con la nomina dell'amministratore di sostegno (AdS) il soggetto debole mantiene la propria capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana, così come in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministratore.

A differenza di quanto avviene con l'interdizione e con l'inabilitazione, con l'amministrazione di sostegno la capacità di agire diventa la regola.

Tutto il procedimento per l'amministrazione di sostegno, dalla nomina dell'amministratore, allo svolgimento dell'incarico, alla sua cessazione, si svolge sotto il controllo costante del giudice tutelare del luogo in cui il soggetto debole (c.d. beneficiario) ha la residenza o il domicilio.

Per avviare la procedura è necessario presentare una richiesta (sotto forma di ricorso) al giudice tutelare competente. Salvo casi particolari, non è necessario essere assistiti da un avvocato.

Fino all'entrata in vigore della legge 6/2004, gli unici strumenti a tutela delle persone fragili erano costituiti dagli istituti della interdizione e della inabilitazione, figure che, come loro effetto principale, prevedono la privazione, totale o parziale, della capacità di compiere validamente atti giuridici.

In particolare, l'**interdizione** riguarda tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di abituale infermità di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi: da ciò consegue una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici (identica a quella in cui si trova il minore).

L'**inabilitazione** è, invece, una misura che può essere chiesta solo in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 415 c.c. (per il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione; per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti; per il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia) e determina una situazione di incapacità giuridica relativa, di minore importanza rispetto all'interdizione.

L'amministrazione di sostegno non ha eliminato l'interdizione e l'inabilitazione, ma ne ha modificato profondamente il contenuto, rendendole figure residuali nell'assistenza delle persone fragili: solo quando appaia assolutamente necessario per assicurare al soggetto debole un'adeguata protezione sarà possibile chiedere l'interdizione o l'inabilitazione.

Come si è visto nei primi anni di applicazione della legge 6/2004, le interdizioni e le inabilitazioni sono in forte diminuzione: segno che l'orientamento oramai prevalente nei tribunali italiani è quello di preferire l'amministrazione di sostegno nella cura dei soggetti fragili, essendo questo strumento estremamente flessibile e modulabile su ogni singolo caso concreto ed in grado così di occupare tutto lo spazio possibile nell'ambito dell'assistenza delle persone in difficoltà.

Un aspetto molto importante da evidenziare è il seguente: la scelta tra interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno non si basa, e non deve basarsi, sul livello di gravità della debolezza del soggetto.

È sbagliato pensare che il soggetto gravemente infermo debba essere interdetto, quello che, "insomma, così male non sta", debba essere solo inabilitato, e che quello che ha unicamente bisogno di un piccolo aiuto debba essere assistito da un amministratore di sostegno.

È un modo di pensare che, purtroppo ancora fortemente radicato nella società, anche in tanti giudici ed avvocati, ormai appartiene al passato.

La differenza più netta che distingue amministrazione di sostegno, da un lato, ed

interdizione ed inabilitazione, dall'altro, infatti, non riguarda la gravità dello stato di bisogno, bensì la procedura attraverso la quale si giunge a tale nomina.

Nell'interdizione ed inabilitazione è il giudice ad imporre tali misure ed i poteri del tutore e del curatore sono quasi del tutto già stabiliti dal codice civile; nell'amministrazione di sostegno, invece, la nomina dell'amministratore avviene in modo concertato: il beneficiario deve essere in ogni caso ascoltato e può influire sulla scelta dell'amministratore di sostegno e sui poteri ad esso attribuibili.

Ogni amministrazione di sostegno è dunque modellata sul singolo caso, perché i bisogni di una persona non possono essere uguali a quelli di un'altra.

Il beneficiario è la persona che viene sottoposta all'amministrazione di sostegno.

### Chi può essere beneficiario dell'amministrazione di sostegno?

Ai sensi dell'art. 404 c.c., la persona (maggiore di età) che per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica:

- si trova nell'impossibilità, permanente, di provvedere ai propri interessi in modo totale;
- si trova nell'impossibilità, permanente, di provvedere ai propri interessi in modo parziale;
- si trova nell'impossibilità, temporanea, di provvedere ai propri interessi in modo totale;
- si trova nell'impossibilità, temporanea, di provvedere ai propri interessi in modo parziale;

L'amministratore di sostegno può, quindi, "sostenere" sia persone che conservano una parziale capacità, sia persone completamente prive della capacità di agire.

### Può il «potenziale» beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Sì, l'art. 406 c.c. prevede che «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato».

Pertanto, anche lo stesso "futuro" beneficiario dell'amministrazione di sostegno può richiedere che gli venga nominato un amministratore di sostegno.

### Se il beneficiario è già interdetto o inabilitato?

Ai sensi dell'art. 406 c.c. «Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima».



L'ordinamento giuridico italiano contempla, infatti, tre differenti misure di protezione giuridica:

- l'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.),
- l'interdizione (art. 414 c.c.),
- l'inabilitazione (art. 415 c.c.).

Queste misure sono tra loro alternative: non possono ricevere contestuale applicazione e "coesistere" nei confronti di una stessa persona.

A fronte di una già intervenuta pronuncia (sentenza) di interdizione o inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa (il ricorso di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione richiede assistenza legale) e, contestualmente, presentare il ricorso per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno.

Solo con la revoca dell'interdizione / inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

### **Se il beneficiario è un minore?**

Ai sensi dell'art. 405 c.c. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno «che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta».

**Chi sono i ricorrenti?**

I ricorrenti sono i soggetti che possono (= legittimati) presentare, al tribunale competente, il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Li elenca l'art. 406 c.c.:

- a) il beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato;
- b) coniuge del beneficiario;
- c) persona stabilmente convivente con il beneficiario;
- d) parenti entro il quarto grado del beneficiario  
(genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, bisnonni, pronipoti in linea retta, zii, nipoti, cugini, prozii, pronipoti in linea collaterale);
- e) affini entro il secondo grado del beneficiario  
(suocero, suocera, genero, nuora);
- f) tutore del beneficiario;
- g) curatore del beneficiario;
- h) pubblico ministero;
- i) responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Soggetti diversi da quelli elencati non possono presentare il ricorso (verrebbe rigettato per difetto di legittimazione) ma possono, comunque, effettuare una segnalazione al pubblico ministero presso la procura della Repubblica ove il beneficiario ha residenza o domicilio.

In questo caso, però, sarà lo stesso pubblico ministero a valutare l'opportunità di ricorrere al giudice tutelare.

### **Chi è l'amministratore di sostegno?**

L'amministratore di sostegno è una persona che assiste chi è in difficoltà e non in grado di provvedere, anche solo temporaneamente, ai propri interessi, personali o patrimoniali. Viene nominata dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. All'atto della nomina il giudice tutelare stabilisce, tra l'altro, anche la durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato.

### **Quali sono i criteri di scelta dell'amministratore di sostegno che il giudice tutelare deve rispettare?**

Nell'individuazione dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare deve avere esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, il quale, in previsione della propria futura incapacità, può designare espressamente (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) una persona che dovrà ricoprire l'incarico.

In mancanza di tale indicazione, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare potrà nominare un amministratore di sostegno diverso: ove possibile, nella scelta dovrà essere preferito il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il figlio, il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.

Il giudice tutelare, inoltre, quando ne ravvisi l'opportunità e nel caso di designazione dell'interessato ricorrendo gravi motivi, potrà comunque nominare una persona diversa da quelle sin qui indicate o, anche, un'associazione, fondazione (attribuendo i poteri al legale rappresentante o a chi per esso).

### **Chi può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?**

Quello dell'amministratore di sostegno è un incarico che può essere svolto da chiunque (parenti, amici, conoscenti, ecc.).

Vi è però un'eccezione: l'art. 408 c.c. stabilisce infatti che "non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".

Stante il divieto, nei casi in cui non vi siano altre persone disponibili ad assumere l'incarico, per evitare che il beneficiario rimanga sfornito di tutela, la prassi adottata dai giudici tutelari è comunque quella di nominare, seppur all'interno del servizio che ha in cura o in carico la persona, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso, oppure di nominare un volontario iscritto nell'elenco provinciale degli amministratori di sostegno dell'ASL di Mantova.

**Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?**

I poteri dell'amministratore di sostegno sono stabiliti dal giudice tutelare all'atto della nomina; tali poteri possono essere modificati, integrati o ridotti in ogni momento, sulla base delle esigenze del beneficiario.

Fermo il principio per cui, in ogni caso, il beneficiario mantiene la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, l'amministratore di sostegno potrà avere il potere di agire in assistenza o in rappresentanza (cioè in sostituzione) del beneficiario: nel primo caso, sarà necessario l'intervento sia del beneficiario che dell'amministratore di sostegno affinché l'atto si perfezioni; nel secondo caso, l'amministratore di sostegno agirà, a tutti gli effetti, in nome e per conto, del beneficiario.

**Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno? (art. 410 c.c.)**

Nell'esercizio del suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario e deve sempre informarlo circa gli atti da compiere.

In caso di dissenso con il beneficiario stesso, l'amministratore di sostegno dovrà darne comunicazione al giudice tutelare.

L'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni) e periodicamente deve presentare al giudice tutelare una relazione circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, l'amministratore di sostegno deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dello stesso.

Il canone generale e la modalità con cui l'amministratore di sostegno deve eseguire i propri compiti è la diligenza del buon padre di famiglia cioè la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio.

**Conseguenze degli atti compiuti in violazione di quanto stabilito dal giudice tutelare.**

Nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare, l'atto potrà essere annullato entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

### Quali sono le responsabilità dell'Ads?

L'amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere dei danni provocati al beneficiario.

Le sue responsabilità derivano oggettivamente dalla mancata osservanza dei poteri a lui attribuiti con il decreto di nomina.

Sarà chiamato a rispondere per tutti gli atti posti in essere senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare (di solito gli atti di straordinaria amministrazione) e per i danni che il beneficiario può aver conseguito se l'amministratore di sostegno non ha rispettato i doveri che gli sono stati conferiti con la nomina.

La legge non tratta espressamente la questione: nel codice civile è solo previsto che, nel caso di contrasto, di atti dannosi o di negligenza da parte dell'amministratore di sostegno, determinati soggetti (art. 410, 2° comma, c.c.) possano rivolgersi al giudice tutelare, il quale "adotta" gli opportuni provvedimenti. Il giudice tutelare potrà disporre i provvedimenti richiesti per la cura della persona e per la gestione del patrimonio, come la sostituzione dell'amministratore, non potrà però decidere né sulla ammissibilità, né sulla quantificazione dei danni conseguenti agli atti compiuti dall'amministratore o causati dalla sua negligenza.

La domanda di risarcimento dei danni dovrà essere proposta al tribunale ordinario.

In questo caso l'amministratore di sostegno deve rispondere dei danni causati al beneficiario o ai terzi, in base alle regole dettate in materia di tutela (artt. 382, 411 c.c.). L'amministratore di sostegno non risponde in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario.

Si può comunque concludere che l'amministratore di sostegno non deve avere timori ad assumere questo ruolo perché è sufficiente seguire con scrupolo e con la "diligenza del buon padre di famiglia" le indicazioni del Giudice Tutelare.

La responsabilità potrebbe emergere soprattutto in base a comportamenti neglienti o dolosi, in danno del beneficiario.

### Quali sono le responsabilità del beneficiario in caso di danni?

Anche a questo riguardo, le norme in tema di amministrazione di sostegno non dicono nulla. È necessario dunque richiamare quanto disposto dall'art. 2047 c.c. che stabilisce che "in caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità".

**I servizi sanitari e sociali possono o devono proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno?**

Ai sensi dell'art. 406 c.c.: «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».

Si precisa che, in quest'ultimo caso, («fornirne comunque notizia al pubblico ministero») siamo di fronte ad una **segnalazione** da parte dei servizi e non alla presentazione di un **ricorso**.

Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del pubblico ministero, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

Non solo i servizi sanitari e sociali possono fare una segnalazione al pubblico ministero, teoricamente qualunque cittadino (per es. un amico, un vicino di casa del beneficiario) potrebbe farla.

### **Chi è il giudice tutelare?**

Il giudice tutelare è il giudice, istituito in ogni tribunale, a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone deboli, come i minori e gli incapaci, sia con riguardo agli aspetti patrimoniali che a quelli di cura della persona.

Nell'ambito dell'amministrazione di sostegno è il giudice al quale deve essere indirizzato il ricorso per la nomina di un AdS e che è quindi competente ad assumere tutti i provvedimenti in materia (dalla nomina dell'amministratore, alle eventuali autorizzazioni successive, all'approvazione del rendiconto, ecc.)

In qualsiasi momento il giudice tutelare può convocare l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sull'andamento della gestione o per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona assistita.

### **Quali sono i poteri del giudice tutelare in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno?**

Nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno il giudice tutelare ha i più ampi poteri: può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione e può in ogni tempo modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina.

Inoltre, qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il giudice tutelare può adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

### **Chi sono i parenti e quale ruolo possono svolgere nell'ambito dell'amministrazione di sostegno?**

I parenti sono fra i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e sono anche fra coloro che possono ricevere l'incarico di amministratore di sostegno.

La parentela è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...).

Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

Parenti entro il primo grado: padre, figlio.

Parenti entro il secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

Parenti entro il terzo grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

Parenti entro il quarto grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

Nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, quella dei parenti è la categoria all'interno della quale generalmente, sebbene non vi sia alcun obbligo giuridico in tal senso, il giudice tutelare individua colui che dovrà assumere l'incarico.



**Chi è il pubblico ministero?**

Il pubblico ministero è il magistrato che svolge la funzione di vigilare sulla “osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci” (art. 73 dell’ordinamento giudiziario).

Il pubblico ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operandovi come una parte, l’espressione degli interessi obiettivi dell’ordinamento.

Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno il pubblico ministero è uno dei soggetti che vengono espressamente indicati dalla legge come legittimati a proporre il ricorso per la nomina di un AdS.

Pertanto, qualora il pubblico ministero venisse a conoscenza di una situazione tale da giustificare l’attivazione del provvedimento, ad esempio, per esserne stato informato dai dirigenti dei servizi sociali, egli sarebbe dunque tenuto a presentare al giudice tutelare competente il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, al pari di uno qualsiasi degli altri legittimati in tal senso (v. scheda 4).

### Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

Si attiva mediante presentazione di un ricorso (istanza) al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Possibilità alternativa è la citata segnalazione al pubblico ministero.

Il ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le indicazioni relative a:

- a) generalità del beneficiario e, anche se non espressamente previsto dall'articolo, le generalità del ricorrente;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno (vale a dire le patologie che rendono il beneficiario parzialmente o totalmente, temporaneamente o permanentemente, impossibilitato a provvedere ai propri interessi);
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Oltre a questi elementi "minimi", è opportuno che nel ricorso vengano inserite tutte le indicazioni utili a fornire al giudice tutelare un quadro il più possibile completo e aggiornato della situazione del beneficiario, una "fotografia" attuale della sua situazione. Le indicazioni (e quindi la documentazione da allegare a sostegno del ricorso) dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica (certificazioni medico/sanitarie), le sue capacità, la sua situazione familiare (certificazioni anagrafiche), economica e patrimoniale se l'amministratore di sostegno dovrà gestirla (documentazione relativa alle entrate - es. pensioni - e uscite - es. rette di ricovero - del beneficiario), la sua situazione rispetto ai servizi sanitari e sociali (ad es. relazioni delle strutture dove il beneficiario è ricoverato o che frequenta, relazione da parte dei servizi sociali comunali inerente interventi/ servizi attivati in suo favore), l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza necessaria del beneficiario) nonché

degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere in nome e per conto del beneficiario (al suo posto e quindi in rappresentanza esclusiva).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il giudice tutelare avrà elementi per addivenire ad una rapida decisione, all'individuazione di ulteriori eventuali accertamenti da attivare (ad es. cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.). Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

### **Il ricorso deve essere presentato solo da un legale o può essere presentato anche dalla parte ricorrente personalmente?**

Di regola, trattandosi di volontaria giurisdizione, non è richiesta l'assistenza tecnica di un legale. Alcuni tribunali potrebbero richiederla, soprattutto in casi di forti conflitti tra i parenti del beneficiario o di situazioni patrimoniali particolarmente complesse che richiedono competenze tecniche specifiche.

### **Quali sono i costi del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno?**

Si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti. Al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione occorre applicare una marca da bollo, attualmente ( anno 2012) di importo pari ad euro 8,00.

Ulteriori spese o marche da bollo possono essere richieste per l'effettuazione delle notifiche o il rilascio di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno, successive istanze o autorizzazioni, ecc.).



PROGETTO  
**ADS**  
A sostegno di un'Opportunità